



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 173 del 20 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il dispositivo della Corte Federale D'Appello 0106/CFA-2024-2025 registro procedimenti n. 0113/CFA/2024-2025 relativo al reclamo proposto dalla società ASD Castrovillari Calcio e dalla Signora Hanna Carolina Ponce Holguin in data 09.05.2025.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 19 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n 21

a carico di Pietro Versace, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Africo ed a carico della società A.S.D. AFRICO

per rispondere:

1) **Pietro Versace**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Africo:
- della violazione degli artt. 4, ;

2) la società **A.S.D. Africo** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Pietro Versace così come descritti nel capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 915pfi24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rilasciate dalla società A.S.D. Africo nei confronti della classe arbitrale";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- comunicato ufficiale pubblicato in data 24.03.2025 nella pagina della società A.S.D. Africo del social network "instagram";
- articolo pubblicato in data 24.03.2025 dalla testata giornalistica online "strettoweb.com";
- articolo pubblicato in data 24.03.2025 dalla testata giornalistica online;
- "ecodellalocride.it";
- comunicato Ufficiale n. 147 del 27.03.2025 del Comitato Regionale Calabria;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Africo;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

In data 24.03.2025, dopo la gara Africo – San Nicola Chiaravalle disputata il 23.03.2025 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, sulla "pagina" della società A.S.D. Africo del social network "Instagram" denominata "a.s.d.africo" è stato pubblicato un comunicato, riportato in articoli pubblicati dalle testate giornalistiche online "strettoweb.com" ed "ecodellalocride.it", nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"La nostra società, dopo aver attentamente esaminato l'andamento della partita e le decisioni arbitrali che l'hanno contraddistinta si vede costretta a esprimere il proprio fermo disappunto riguardo alla conduzione della gara da parte della terza arbitrale. Fino ad oggi, abbiamo scelto di mantenere il silenzio di fronte a episodi simili, pur consapevoli dell'evidenza degli errori. Tuttavia, arrivati a questo punto, non possiamo più ignorare l'entità delle decisioni prese. Il gol non convalidato nonostante l'indicazione chiara del guardalinee, il rigore non assegnato in una situazione evidente, l'espulsione e altri episodi, sono solo alcuni dei fatti che ci spingono a rompere il silenzio e a far sentire il nostro disappunto. Non è difficile ipotizzare che queste scelte possano essere state influenzate da un pregiudizio legato al nome della nostra squadra. Questo tipo di atteggiamento non solo umilia la squadra sul campo, ma mina profondamente il rispetto che ogni squadra e ogni giocatore merita, oltre a compromettere il principio fondamentale della giustizia sportiva. A tal proposito, la nostra società non può più accettare che simili errori vengano trattati come incidenti di percorso. Pertanto, ci aspettiamo che gli organi di giustizia sportiva prendano posizione sull'accaduto, condannando tali azioni. È fondamentale che vengano adottate misure concrete per tutelare l'integrità e la giustizia del nostro sport. Rimaniamo convinti che il nostro impegno e quello dei nostri giocatori, sempre al massimo livello, debbano essere rispettati e che venga garantito il giusto trattamento a tutti coloro che scendono in campo con passione e dedizione"*.

Le dichiarazioni pubblicate devono intendersi propalate Pietro Versace, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Africo, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata.

Le dichiarazioni rese da Pietro Versace, poi, devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, costituiti nella diffusione attraverso social network e nella pubblicazione su testate giornalistiche online accessibili a tutti; le modalità di propalazione delle dichiarazioni, pertanto, è certamente idoneo a rendere le stesse conoscibili a più persone (cfr. tra le tante Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – n. 35 del 4 ottobre 2018).

Le stesse dichiarazioni, in relazione alle quali né Pietro Versace né la società A.S.D. Africo hanno pubblicato smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di quello di opinione poiché ledono la reputazione dell'arbitro della gara Africo – San Nicola Chiaravalle disputata il 23.03.2025.

Le esternazioni di Pietro Versace, inoltre, sono costituite da enunciazioni inequivocabilmente allusive, che lasciano intendere all'opinione pubblica l'esistenza di una condotta da parte del direttore di gara volta ad influenzare volontariamente il risultato della gara.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla contenenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Pietro Versace, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Africo, poi, consegue la responsabilità diretta di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) **Pietro VERSACE**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Africo;
- 2) la società **A.S.D. AFRICO**;

per rispondere:

1.- il sig. Pietro Versace, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Africo:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, in data 24.03.2025 dopo la gara Africo – San Nicola Chiaravalle disputata il 23.03.2025 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sulla "pagina" della società A.S.D. Africo del social network "instagram" denominata "a.s.d.africo", riportato in articoli pubblicati sulle testate giornalistiche online "strettoweb.com" ed "ecodellalocride.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel comunicato ufficiale, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La nostra società, dopo aver attentamente esaminato l'andamento della partita e le decisioni arbitrali che l'hanno contraddistinta, si vede costretta a esprimere il proprio fermo disappunto riguardo alla conduzione della gara da parte della terna arbitrale. Fino ad oggi, abbiamo scelto di mantenere il silenzio di fronte a episodi simili, pur consapevoli dell'evidenza degli errori. Tuttavia, arrivati a questo punto, non possiamo più ignorare l'entità delle decisioni prese. Il gol non convalidato nonostante l'indicazione chiara del guardalinee, il rigore non assegnato in una situazione evidente, l'espulsione e altri episodi, sono solo alcuni dei fatti che ci spingono a rompere il silenzio e a far sentire il nostro disappunto. Non è difficile ipotizzare che queste scelte possano essere state influenzate da un pregiudizio legato al nome della nostra squadra. Questo tipo di atteggiamento non solo umilia la squadra sul campo, ma mina profondamente il rispetto che ogni squadra e ogni giocatore merita, oltre a compromettere il principio fondamentale della giustizia sportiva. A tal proposito, la nostra società non può più accettare che simili errori vengano trattati come incidenti di percorso. Pertanto, ci aspettiamo che gli organi di giustizia sportiva prendano posizione sull'accaduto, condannando tali azioni. È fondamentale che vengano adottate misure concrete per tutelare l'integrità e la giustizia del nostro sport. Rimaniamo convinti che il nostro impegno e quello dei nostri giocatori, sempre al massimo livello, debbano essere rispettati e che venga garantito il giusto trattamento a tutti coloro che scendono in campo con passione e dedizione";

2.-la società **A.S.D. Africo** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Pietro Versace così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 maggio 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

Per i deferiti sono comparsi il sig. Pietro Versace assistito dall'Avv. Antonio Domenico Scordo e la Società ASD Africo rappresentata dall'Avv. Antonio Domenico;

Prima dello svolgimento della prima udienza innanzi a questo Tribunale federale, l'incolpato ha chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura Federale - l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. Nella fattispecie:

- per l'A.S.D. Africo ammenda di euro 600,00 (Seicento) da ridurre a euro 400,00 (quattrocento);
- per Pietro Versace mesi 3 (tre) di inibizione da ridurre a mesi 2 (due);

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara l'efficacia dell'accordo e definisce il procedimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per l'A.S.D. AFRICO ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- per Pietro VERSACE mesi 2 (due) di inibizione.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22

a carico del Sig Umberto Rocco SABATINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata;

ed a carico della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Umberto Rocco Sabatino così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Il Procuratore Federale Interregionale,

- letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 331 pfi 24-25, avente ad oggetto "Dichiarazioni rilasciate dalla società A.S.D. Stilomonasterace Calcio nei confronti della classe arbitrale";
- esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
- rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
 - 1) segnalazione del presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, con i seguenti allegati:
 - a) Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria;
 - b) Nota della A.S.D. Stilomonasterace Calcio pubblicata in data 31.10.2024 sulla pagina Facebook ufficiale di tale società;
 - c) foglio censimento della A.S.D. Stilomonasterace Calcio per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Umberto Rocco Sabatino, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara StiloMonasterace - Virtus Rosarno del 27.10.2024, valevole per il campionato di Promozione, ha espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri della terna arbitrale che ha diretto tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso intesa, utilizzando le seguenti espressioni contenute in una nota ufficiale pubblicata in data 31.10.2024 sulla pagina Facebook della società: "Non possiamo stare e non resteremo certamente in silenzio di fronte alle falsità scritte ad arte dalla terna arbitrale, ma continueremo la nostra battaglia con l'intento di dimostrare la verità nelle sedi preposte e non solo sportive. Verità che tutti e sottolineo tutti i presenti allo Stadio "Bosco-Lombardo" domenica scorsa hanno potuto vedere con i propri occhi. Siamo di di fronte ad una vera e propria ingiustizia, non solo nei confronti della società dello StiloMonasterace, ma soprattutto nei confronti del nostro capitano Andrea Coluccio, che nel corso della sua splendida carriera si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà. Qui non si tratta di vincere o perdere una semplice partita di calcio, ma di una sconfitta della giustizia, dell'onestà e dei valori di cui il calcio si nutre. Possiamo anche accettare la decisione, seppur ingiusta, di una sconfitta 0 - 3 a tavolino ma non possiamo assolutamente accettare ricostruzioni false dei fatti e accuse diffamatorie nei confronti del nostro capitano. Forza Andrea siamo tutti con Te!" Firmato: La Società". Tali espressioni sono disciplinarmente rilevanti ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto si appalesano obiettivamente sconvenienti, inopportune ed offensive. Le stesse espressioni, inoltre, travalicano certamente qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione, inteso quest'ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo. Le espressioni utilizzate, inoltre, non possono non essere considerate "pubbliche", in quanto propalate con modalità tali (una nota ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della società) da rendere le stesse come destinate, ab origine, ad essere conosciute nell'immediatezza da più persone. A fronte di tali dichiarazioni, poi, né la A.S.D. Stilomonasterace Calcio né Umberto Rocco Sabatino hanno pubblicato rettifiche o smentite. Pacificamente, poi, le dichiarazioni pubblicate nella pagina ufficiale della A.S.D. Stilomonasterace Calcio non possono non essere ricondotte a Umberto Rocco Sabatino, che all'epoca dei fatti era il presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale società; tanto anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la compagine. Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 258/AA dell'11.12.2024 sono stati pubblicati gli accordi ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva definiti con Umberto Rocco Sabatino e con la A.S.D. Stilomonasterace Calcio per l'applicazione della sanzione; per quanto attiene alla posizione della società, in particolare, l'accordo prevedeva l'irrogazione di un'ammenda di € 600,00, ridotta ad € 300,00;
- rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 380/AA del 25.03.2025 è stato dichiarato risolto l'accordo con la A.S.D. Stilomonasterace Calcio, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda entro il termine stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva

determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA -2023-24).

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati.

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- Umberto Rocco Sabatino, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Stilomonasterace Calcio per rispondere della : violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria contenente i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara StiloMonasterace - Virtus Rosarno del 27.10.2024, valevole per il campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri sia della terna arbitrale che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa
- A.S.D. Stilomonasterace Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Umberto Rocco Sabatino così come riportati nel capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 maggio 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per i deferiti

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato la seguente richiesta per i deferiti:

- per l'A.S.D. Stilomonasterace Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Umberto Rocco Sabatino l'ammenda di € 800,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta appare inoltre congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

all'A.S.D. Stilomonasterace Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Umberto Rocco Sabatino l'ammenda di € 800,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23

a carico del Sig. GUMA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto ed a carico della società A.S.D. SOCCER MONTALTO;

per rispondere:

- 1) GUMA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- 2) la società A.S.D. SOCCER MONTALTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Guma, così come descritti nel capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 541 pfi 24 -25, avente ad oggetto: "Trasmissione da parte del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria degli atti della gara Under 15 Soccer Montalto - AEK Crotone del 1° dicembre 2024 per l'accertamento della condotta del tecnico tesserato per la Soccer Montalto nei confronti dell'Osservatore Arbitrale sig. Giovanni Mondera". Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria avente ad oggetto i fatti accaduti in occasione della gara ASD Soccer Montalto - ASD AEK Crotone del 1° dicembre 2024, valevole per il campionato Regionale Under 15;
- referto arbitrale relativo all'incontro ASD Soccer Montalto - ASD AEK Crotone del 1° dicembre 2024, valevole per il campionato Regionale Under 15 del Comitato Regionale Calabria;
- foglio censimento della società A.S.D. Soccer Montalto per la stagione sportiva 2024 - 2025;
- posizione di tesseramento del Sig. Litrenta Carmine;
- posizione di tesseramento di Guma Andrea;
- verbale di audizione del 14 gennaio 2025 del Sig. Mondera Giovanni, osservatore arbitrale;
- verbale di audizione 20 gennaio 2025 del Sig. De Rose Danilo, presidente della società A.S.D. Soccer Montalto;
- verbale di audizione 20 gennaio 2025 del Sig. Litrenta Carmine, allenatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto;
- verbale di audizione del 29 gennaio 2025 di Guma Andrea, dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale del C. Calabria avente ad oggetto gli accadimenti occorsi in occasione della gara del Campionato Regionale Under 15 tra le squadre della ASD Soccer Montalto e della ASD AEK Crotone, disputatasi il 1° dicembre 2024.

Alla segnalazione, in particolare, è stato allegato il referto arbitrale ed il rapporto dell'osservatore Arbitrale che riferisce di comportamenti tenuti nei suoi confronti da una persona che presumibilmente era il tecnico tesserato per la ASD Soccer Montalto e che all'esito dell'attività inquirente svolta è stato accertato essere, invece, il dirigente tesserato per la stessa società, Guma Andrea.

Più precisamente l'osservatore arbitrale evidenzia che alla fine della gara, dopo il colloquio con l'arbitro sulla direzione di gara, appena uscito dallo spogliatoio di quest'ultimo e mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura parcheggiata nei pressi dell'impianto sportivo, è stato improvvisamente aggredito verbalmente da Guma Andrea, che ha proferito ad alta voce e con tono alterato la seguente espressione: "C'erano due rossi, cazzo, sempre qua la mandate questa gente impreparata!".

A tale aggressione verbale, poi, l'osservatore arbitrale ha replicato pacatamente, con l'intento di smorzare i toni, spiegando al dirigente che l'arbitro era un ragazzo in formazione.

A tale replica, poi, avvicinandosi ulteriormente a distanza di un centimetro dal viso dell'osservatore arbitrale, il Guma ha urlato con estrema collera e completamente imbestialito le seguenti espressioni: "Lei chi è? Si qualifichi? Anzi esca fuori! Se ne vada! Esca fuori, Vada viaaa!"; la collera con la quale sono state pronunciate tali espressioni, poi, ha causato la fuoriuscita di schizzi di saliva dalla bocca del sig. Guma che hanno attinto il volto dell'osservatore arbitrale.

Considerato il clima di forte tensione venutosi a creare, poi, l'osservatore arbitrale si è allontanato a passo svelto per raggiungere la propria autovettura seguito dal dirigente Guma che, con fare ostile, continuava a proferire espressioni non comprese dall'osservatore arbitrale perché in preda ad uno stato di profonda angoscia; una volta entrato nella propria auto, infine, l'osservatore arbitrale ha notato dallo specchietto retrovisore che il Guma ha scattato con il suo telefonino una fotografia alla targa del suo mezzo.

I fatti oggetto della segnalazione sono stati confermati dagli atti formati e dai documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, all'esito della quale è emerso che il Guma Andrea, dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto, al termine della gara ASD Soccer Montalto - ASD AEK Crotone del 1° dicembre 2024 valevole per Campionato Regionale Under 15 del Comitato Regionale Calabria, nell'area di parcheggio dell'impianto sportivo si è avvicinato a pochi centimetri di distanza dal viso dell'osservatore arbitrale sig. Giovanni Mondera ed ha proferito ad alta voce le seguenti testuali espressioni: "C'erano due rossi, cazzo, sempre qua la mandate questa gente impreparata ... Lei chi è? Si qualifichi! Anzi esca fuori! Se ne vada! Esca fuori! Vada via!".

Oltre alla precisa e circostanziata refertazione da parte dell'osservatore arbitrale, degna di particolare attenzione e considerazione in ragione del ruolo istituzionale del suo autore, le condotte descritte hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, dal Guma che con pieno valore confessorio ha riferito di avere avuto al termine della gara un diverbio con l'osservatore arbitrale.

A tanto deve aggiungersi che De Rose Danilo, presidente della società A.S.D. Soccer Montalto, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha confermato la propria presenza presso il centro sportivo in occasione della gara ed ha precisato che l'autore dell'aggressione verbale non è l'allenatore Litrenta Carmine, ma il dirigente Andrea Guma.

Il Litrenta Carmine, allenatore tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato che è stato il Guma Andrea ad avere il confronto verbale con l'osservatore arbitrale.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale,

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Giuseppe Adamo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati.

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) **GUMA Andrea**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto;

2) la società **A.S.D. SOCCER MONTALTO**;

per rispondere:

1) GUMA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso, al termine della gara ASD Soccer Montalto - ASD AEK Crotone del 1° dicembre 2024 valevole per Campionato Regionale Under 15 del Comitato Regionale Calabria, nell'area di parcheggio dell'impianto sportivo, avvicinato fino a giungere a pochi centimetri di distanza dal viso dell'osservatore arbitrale designato per tale incontro urlando le seguenti testuali espressioni: "C'erano due rossi, cazzo, sempre qua la mandate questa gente impreparata ... Lei chi è? Si qualifichi! Anzi esca fuori! Se ne vada! Esca fuori! Vada via!";

2) la società A.S.D. SOCCER MONTALTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Guma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 maggio 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi

Prima dello svolgimento della prima udienza innanzi a questo Tribunale federale, la Società Soccer Montalto ha chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura federale - l'applicazione di una sanzione ridotta. Nella fattispecie:

- Ammenda di euro 600,00 (Seicento) da ridurre a euro 400,00 (Quattrocento)

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S., dichiara l'efficacia dell'accordo e definisce il procedimento - relativamente alla Società Soccer Montalto - con l'irrogazione della sanzione di euro 400,00 (Quattrocento).

Per GUMA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto la Procura ha chiesto l'inibizione per mesi sei.

Con riferimento a tale posizione il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Valuta tuttavia congrua la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

a GUMA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Montalto l'inibizione per mesi 5 (CINQUE);

alla società A.S.D. SOCCER MONTALTO l'ammenda di € 400,00 a seguito di patteggiamento.

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 80 della società TAVERNA ACADEMY MONTALTO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 (squalifica Sig. D'ACRI Sergio fino al 12.4.2026, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.04.2024 è stata comminata la squalifica al sig. D'Acri Sergio fino al 12.04.2026 e ammenda di € 200,00 alla società per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega i fatti addebitati al proprio tesserato.

Il ricorso è inammissibile per plurime violazioni dell'art. 76 CGS, il quale espressamente prevede che *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata."*

Ebbene, il documento denominato preannuncio ricorso ma che sostanzialmente rappresenta il reclamo vero e proprio è stato inviato in data 30.04.2025 a mezzo posta ordinaria, senza allegazione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Solo in data 02.05.2025 il preavviso di reclamo è stato inviato a mezzo pec, ma essendo ormai decorsi i termini (ridotti di cui al C.U. n. 292 della LND) per la proposizione del reclamo, lo stesso deve essere dichiarato comunque inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n 82 della società A.S.D. RC GALLINA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 167 dell'8 Maggio 2025 (inibizione dirigente PIZZIMENTI Ivan fino al 1.10.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo ;

sentito l'arbitro a chiarimenti ed in videoconferenza alla presenza del rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo, a cui si rimanda per la narrazione dei fatti che vengono imputati al dirigente Ivan Pizzimenti, ha irrogato la sanzione dell'inibizione fino al 01.10.2025 (tenuto conto della sospensione dell'attività agonistica e quindi della necessità di afflittività della pena).

L'arbitro nel corso dell'audizione a chiarimenti ha confermato - senza alcun dubbio - quanto riportato nel rapporto di gara, e ,cioè, che il Pizzimenti è entrato sul terreno di gioco rivolgendogli offese e minacce.

La tesi a disculpa non merita, pertanto, pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che ai sensi dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Con riferimento poi alla sanzione irrogata va affermato che la stessa è assolutamente congrua e adeguata alla gravità dei fatti addebitati.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di l'accesso alla Giustizia Sportiva

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0106/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0113/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

Visto il reclamo numero 0113/CFA/2024-2025 proposto dalla Società ASD Castrovillari Calcio e dalla Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin in data 09.05.2025;

Relatore all'udienza del 16.05.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l'Avv. Giampaolo Marra per le reclamanti e l'Avv. Luca Zennaro per Procura Federale Interregionale; è presente altresì la Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin;

ha pronunciato il seguente:

DISPOSITIVO

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce